

REGOLAMENTO (CE) N. 3093/94 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1994

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità con la procedura stabilita nell'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

considerando che è accertato che il persistere delle emissioni di sostanze che riducono l'ozono, ai livelli attuali, è causa di grave danno allo strato di ozono;

considerando che il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽⁴⁾, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3952/92 ⁽⁵⁾; che, dovendo introdurre la presente modifica, è opportuno, per fini di chiarezza, procedere ad una rifusione di detto regolamento;

considerando che, date le competenze della Comunità in materia ambientale e commerciale, tutti gli Stati membri e

la Comunità sono divenuti parti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, quale modificato nella seconda riunione delle parti, tenutasi a Londra;

considerando che, alla luce dei recenti risultati scientifici, le parti del protocollo di Montreal hanno adottato nella quarta riunione, tenutasi a Copenaghen, nella quale Comunità e Stati membri hanno svolto un ruolo di primo piano, un secondo emendamento del protocollo contenente nuove misure per la protezione dello strato d'ozono;

considerando che è necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal secondo emendamento al protocollo, in particolare per controllare all'interno della Comunità la produzione e la fornitura di bromuro di metile e di idrobromofluorocarburi e la fornitura e l'uso di idroclorofluorocarburi;

considerando che in base ai risultati scientifici è opportuno adottare, in taluni casi, misure di controllo più severe di quelle previste dal secondo emendamento al protocollo;

considerando che è auspicabile una revisione periodica, attraverso la procedura del comitato, degli usi ammessi delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;

considerando che è necessario vigilare costantemente sull'evoluzione del mercato delle sostanze che impoveri-

⁽¹⁾ GU n. C 232 del 28. 8. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'8 febbraio 1994 (GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 114). Posizione comune del Consiglio del 27 luglio 1994 (GU n. C 301 del 27. 10. 1994, pag. 1). Decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41.